

Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

CdA del 25/06/2012

modifica del 7/01/2013

Sommario

Sommario.....	2
1 Premessa.....	3
4 Profilo soggettivo: identificazione dei soggetti collegati	5
5 Profilo oggettivo: identificazione delle operazioni	6
6 Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati.....	8
7 Procedure deliberative.....	10
7.2 Fase deliberativa.....	11
8 Operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB.....	13
9 Delibere quadro.....	13
10 Ulteriori presidi.....	13
11 Flussi informativi interni.....	13

1 Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

2 Definizioni

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Amministratore indipendente** (di seguito anche A.I.): l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti;
- **Amministratore indipendente supplente** (di seguito anche A.I.s.): l'amministratore supplente, munito dei medesimi requisiti dell'Amministratore Indipendente, sostituisce quest'ultimo qualora risultasse impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.
- **Esponenti aziendali**: i componenti gli organi di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) e controllo (collegio Sindacale) della Banca, il Direttore Generale ed i Vice Direttori;
- **parte correlata**¹: gli esponenti aziendali

¹Nota per la Banca: con riferimento alle BCC-CR in genere, nella gran parte dei casi, **l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato**. Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.

- **soggetti connessi:**
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
 - gli stretti familiari² di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi
- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

²I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3 Iter di definizione delle procedure

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione**, acquisito il **parere vincolante** da parte dell'**Amministratore indipendente** e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'**Amministratore indipendente** ed il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- il Responsabile della Funzione di Conformità, anche in qualità di referente per la *gestione dei rischi*, ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca;

Il Responsabile dell'**Area Crediti** assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle Unità Operative commerciali.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca e sono applicate a partire dal **1/9/2012**³.

4 Profilo soggettivo: identificazione dei soggetti collegati

L'Area Crediti, nei limiti dell'ordinaria diligenza, definisce il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;

³Al riguardo, si ricorda che, ferma restando l'entrata in vigore il 31 dicembre 2012 della disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ai sensi del Bollettino di vigilanza nr. 12, dicembre 2011 - con il quale è stato rilasciato l'aggiornamento della circolare 263/2006 della Banca d'Italia che introduce le disposizioni in argomento - *"le procedure deliberative dovranno essere formalmente deliberate e messe punto dai competenti organi sociali entro il 30 giugno 2012"*.

- alle informazioni ricavate da eventuali *provider* esterni.

Rimane fermo l'obbligo per le parti correlate di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

L'**Area Crediti** tiene aggiornato l'elenco dei soggetti collegati e pone in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce con apposita codifica gli **affini** sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, e modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

5 Profilo oggettivo: identificazione delle operazioni

Fatto salvo quanto indicato nel § 1.1 *definizioni*, alla voce **operazioni con soggetti collegati**, al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le operazioni con soggetti collegati sulla base di alcuni criteri. La normativa, al riguardo, prevede:

- operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia fissata dalla Banca e comunque si considerano tali quelle che superano il 5% del patrimonio di Vigilanza da ultimo pubblicato⁴. Sono altresì da considerare come tali le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.
- operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza e che non rientrano nella categoria di operazioni ordinarie;
- operazioni ordinarie**, ossia operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Per dette operazioni la Banca può prevedere un iter semplificato;

⁴ Cfr allegato B Titolo V, Capitolo V. – circ. BI 263/2006

- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede i limiti fissati dalla banca; detto limite deve essere comunque inferiore a € 250.000⁵. Per dette operazioni non si applica la disciplina prevista per le operazioni con parti correlate.

Con riferimento a tali tipologie il CdA ha stabilito i seguenti limiti quantitativi:

Op. di maggiore rilevanza	Op. di minore rilevanza	Op. ordinarie	OP. di importo esiguo
>4% del PdV ⁶	>400.000 e <=4% del PdV	<=400.000	<=200.000

Computo del limite

Per la operazioni di **maggiore rilevanza** il limite viene calcolato sommando tutte le operazioni, escluse quelle esigue, deliberate nell'arco temporale 1 gen – 31 dic.⁷, come emerge dalla menzionata circolare (Titolo V cap. V par. 3): *“In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza”*.

Per le operazioni di minore rilevanza, ordinarie ed esigue il limite va riferito all'importo della singola operazione⁸

Criteri per la determinazione dell'ordinarietà

⁵ Cfr par. 3.7.1 Titolo V, Capitolo V – Circ. BI 263/2006

⁶ Le percentuali sono riferite al Patrimonio di Vigilanza rilevabile dal bilancio di fine anno.

⁷ Qualche esempio può contribuire a comprendere meglio il fenomeno (**attenzione ai fenomeni discorsivi**):

- 1) Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non parrebbero cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto ed all'interno dell'esercizio di riferimento;
- 2) Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON parrebbero cumulabili, solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Solo in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- 3) Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad ex. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- 4) L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento.

⁸ In sede di resoconto alla prima consultazione la Vigilanza precisa che *“per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle operazioni di importo esiguo (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)”*

Il profilo dell'**ordinarietà** risulta determinante per l'applicazione dell'iter deliberativo previsto per le operazioni di importo inferiore al limite delle *operazioni ordinarie*: per dette operazioni, se presente il profilo dell'ordinarietà, non si applicano le procedure deliberative previste dal presente documento (cfr §7.2).

Gli aspetti da prendere in esame per valutare il profilo dell'ordinarietà attengono a:

- **condizioni:** vengono qualificate operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, condizioni contrattuali, perizie e documentazione propedeutica per la valutazione del merito creditizio. Si considerano ordinarie se i richiamati parametri risultano usualmente applicati nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio.
Tassi di interesse: si definiscono ordinari i tassi dare che si collocano entro i limiti previsti per le sub-deleghe concesse ai Responsabili di Rete nel tempo in vigore;
condizioni contrattuali: si ritengono standard i contratti stipulati in base ai formulari in uso ed utilizzati per la clientela in generale nel tempo in vigore. Al riguardo si considerano standard i formulari generati dalla procedura Gesbank;
documentazione: si considera rispettato il profilo dell'ordinarietà se risultano acquisiti i documenti, se rilevanti in rapporto alla tipologia della controparte, elencati nel paragrafo 5.1.1 del Regolamento del Credito vigente;
- **importo:** vengono qualificate operazioni ordinarie quelle il cui importo risulta entro i limiti esposti in tabella;
- **frequenza:** in ordine a tale requisito si ritengono ordinarie le operazioni di anticipo a scadenza, gli affidamenti a scadenza fissa regolate in conto corrente se reiterate in capo ad uno stesso nominativo negli ultimi 36 mesi non più di 2 volte.

Avuto riguardo all'ordinarietà delle **operazioni di raccolta**, il criterio si ritiene soddisfatto qualora i **tassi avere** praticati alle parti correlate e soggetti connessi rientrano nella competenza dei poteri delegati al Direttore Generale.

6 Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;

- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

La normativa consente alla BCC di assegnare i compiti pocanzi individuati ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare⁹.

Il CdA, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, ha nominato un Amministratore Indipendente titolare ed un suo sostituto, individuandoli nella persona dell'avvocato Franco Manganelli e nel dott. Sivio Pasquini, quest'ultimo chiamato ad intervenire per impedimento del primo o qualora questo perda il requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di euro 3.000.

Per completezza di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al **Collegio Sindacale**, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;

⁹Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto

- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

7 Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'**Area Crediti**, unità operativa (UO) responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione della tipologia dell'operazione avviene mediante:

- i limiti quantitativi di riferimento
- il livello di ordinarietà delle condizioni applicate
- il livello di personalizzazione delle clausole contrattuali.

Le trattative commerciali per le pratiche di affidamento di una parte correlata devono essere condotte da un **responsabile di Rete**. Questo, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione dall'applicazione della normativa sulle parti correlate deve dare tempestiva informazione al Responsabile dell'Area Crediti.

7.1 Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Il **Responsabile dell'Area Crediti**, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, deve predisporre, con l'ausilio del Responsabile di Rete competente, uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente l'Amministratore Indipendente fornendo le informazioni sopra richiamate per l'espletamento delle incombenze di propria competenza.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La UO che provvede all'istruttoria deve predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente. Questo, esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza IL Responsabile dell'Area Crediti:
 - rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

7.2 Fase deliberativa

Le operazioni che attengono alle parti correlate devono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera delle operazioni di maggiore o minore rilevanza con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in ordine a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Operazioni di maggiore rilevanza

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, alla delibera dovranno essere allegate le relazioni dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Operazione di minore rilevanza

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

Operazioni Ordinarie

Le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

8 Operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB

Le previsioni dell'art. 136 TUB si applicano, oltre alle operazioni con i soggetti connessi con le parti correlate non rientranti nella normativa dettata dalla circolare 263/2006, **anche** a quelle che rientrano nella categoria delle ordinarie e di importo esiguo. In particolare la fase deliberativa deve prevedere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale. La delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato della dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per le operazioni di maggiore rilevanza, di minore rilevanza e quelle non ordinarie poste in essere con soggetti collegati (parti correlate e soggetti connessi), laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la delibera deve essere assunta nel rispetto della normativa dettata dalla circolare 263/2006 e nei termini previsti dall'art. 136 (voto unanime degli aventi diritto e parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale).

9 Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

10 Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

11 Flussi informativi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);

- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure (operazioni ordinarie).

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita al Responsabile dell'Area Crediti.

Allegato 1: schema sintetico per le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie ¹⁰	Op. ex art. 136 TUB ¹¹
<i>Pre-deliberativa</i>	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—	✓
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—	—
<i>Deliberativa</i>	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—	✓
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—	✓
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—	—

¹⁰Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

¹¹ L'iter deliberativo per la categoria di operazione con parti collegate non fa venir meno gli obblighi previsti dall'art. 136 TUB se ne ricorrono le condizioni per l'applicazione

